"VACANZA SICURA" ASSICURAZIONE FACOLTATIVA SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO



Outby Tour Activity S.R.L. in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Outby Tour Activity S.R.L.

Activity S.R.L.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
All'atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINITION

Allianz Global Assistance: un marchio di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiomo.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Domicillo: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del baci-Europa: ¡paes uen rumopa geogrania que escutisone uena recuerazione russa] e dei outri-no del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.

nuore dell'Assicurato.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San

Marino.

Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati
convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di
cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società. Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Residenza: Il tuogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abittale.

Viaggio: Il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Società: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Ple Lodi 3 - 20137

Milano, di seguito denominata anche con il suo marchio Allianz Global Assistance.

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto - L'assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
11. - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare;
12. - Nel caso di sicrizione contremparane adi due persone al medesimo viaggio malattia

1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare.
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato

dell'Assicurate

dell'Assiculato.

1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o

licenziamento / sospensione dai iavorro (Lassa Integrazione, Internatoria) del compositorio nuova assunzione.

1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza.

1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il

1.7 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1. 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come com merimento a punti micrati sud. 17, 26 e 13 si presso di ci, a ci e miantie accetate comie cuasa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresi comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del causa di annullan

viaggio.

Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di €
51 a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni e Limitatacini
3.1 - Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge

Gvile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato etentativo di usurpazione di potere; scioperi, sommosse, tumulti popolari; coprifuco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabolaggio; confisca, nazionalizzazione, esquestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da solo e ditero o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influerzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di eses;

o in parte di essa; viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem-poranei) emessi da un' Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungi-bili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali; trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgi-

menti della natura

esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattisviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti va sviluppata da combustibili muckari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivada fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'altomo o da proprieta radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolese di apparecchiature nucleari o sue componenti; materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffiondere il partico; inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitor; dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere; atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsizio dell'assicurato.

stast governi; errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in

acuta; sucidio o tentativo di suicidio; virus da Immunodeficierza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficierza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a

motore per uso non privato;

epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da espacini aventu d'auteriteura un pianettrin (autoritati au vivil), in giavata e fruterizza dat un comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al tra-

sporto aerety, quarantene. Dall'assicurazione sono altresì escluse le rinunce dovute a: un evento non previsto dal precedente art. I Oggetto e successivi capoversi, infortuni e malattie pressistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 1), come pure le malattie croniche;

stato di gravidanza.

motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4.

motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4.
3.2 - Qualora l'Assicurato si scriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rimuncia delle persone iscritti contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell'art. 1.1 e 1.2 che abbia rimunciato al viaggio per una delle ragioni vi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimiborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicunto direttamente cinvivotto.
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno deeli eventi

gio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eve evisti dall'art. 1. Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale ento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.)

3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di refettuare un controllo medico.

3.5 - Allianz Clobal Assistance bo dicina de controllo medico.

iacotta alia Centrae u peratuva di enettuare un controlio medico. 3,5 - Allianz Clobe (Osbal Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non uti-lizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dal-

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all'art. 1 "Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4 - Misure restrittive
Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio cons - Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio consequente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della parteruza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'DNU e/o IE. L'elenco di tali passi è disponibile anche sul sito wavvalianze, global-assistance:i/dorporate/Prodotti/avvertenze/; La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge rhe possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e del Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

RUCHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a AGA International S.A. Rappresentanza Generale per II-talia – P. le Lodi, 3 - 20137 Milano, allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

della rinuncia.

Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed
eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).

L'Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a
discretione belli interfestici di contra l'abelia con al labela con a della della contra della co

disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Clobal Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'imadempirento di tali lobblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'in-dennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condi-zione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana

CAPITALE ASSICURATO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo

posta, a: AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale 1717 P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indi-cazione delle coordinate bancarie e il Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

Seguire attentamente le istruzioni riportate sul presente Certificato di Assicurazione è fonda-mentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ssicurazione vale esclusivamente per il viaggio prenotato e per il quale è stato rilasciato il esente certificato, fino ad un massimo di 60 giorni.

Il costo dell'Assicurazione è pari al 4% dell'importo della prenotazione (escluse le quote di iscrizione)

ASSICURAZIONE "ASSISTENZA ALLA PERSONA" E "BAGAGLIO



Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE -un marchio di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, specializzata nelle coperture assicurative del tutismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Activity at I. Le garanzie considerate dalla polizza sono "ASSISTENZA ALLA PERSONA" e "BAGAGLIO" e le relative condizioni sono contenute integral-mente nel Certificatio di Assicurazione che vertà consegigato unitamente aggi altit documenti di vaggio, prima della parteriza.

ASSISTENZA ALLA PERSONA (sintesi della gara

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'Assicurato in difficoltà durante il viaggio la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le giaranzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla giestione del caso, ovvero:

Consulenza medica telefonica
 Invio gratuito di un medico in Italia
 Segnalazione di un medico specialista

Trasporto sanitario organizzato
 Rimpattio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
 Rimpattio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
 Assistenza inferniestista presso la residenza dell'Assicurato dopo il suo fientro sanitario organizzato
 Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura nei limiti previsti per destinazioni, delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche

EUro 362,00 per viaggi in Italia Euro 2.583,00 per viaggi in Europa

AVVERTENZA: In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il preventivo contatto con la centrale operativa

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio alla concorrenza di Euro 1.050,00

Rientro accompagnato di un minore assicurato

Rientro accompagnato di un minore assicurato
Reintro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, per il decesso di un familiare.

Rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio da solo, sia ricoverato per un periodo superiore: Italia ed Europa 10 giorni.

Pagamento delle spese di prolungamento soggiomo in albergo per un massimo di 3 giorni e fino alla concorrenza di Euro 52,00

Rientro dell'Assicurato convalescente
Reperimento e invivo di medicinali urgenti
Trasmissione di messaggi urgenti in Italia

Protezione delle carte di credito
Trasporto della salma

Arhicipo di denaro fino a Euro 1.050,00 per spese di prima necessità ed a fronte di adeguate garanzie bancarie
Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate garanzie bancarie fino a dun massimo di Euro 3.100,00

Reperimento di un legale all'estero

BAGAGLIO (sintesi della garanzia)

• L'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio per sonale. Capitale assicurato

> Euro 207,00 per viaggi in Italia Euro 517,00 per viaggi in Europa

• Rimborso spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del tore aereo. Capitale assicurato:

Euro 62,10 per viaggi in Italia Euro 155,00 per viaggi in Europa

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 Cod Civ. L'indennizzo verrà corrisposto con un limite per oggetto pari ad Euro 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale

In caso di sinistro l'Assicurato (o chi per esso) deve:

ASSISTENZA ALLA PERSONA: Per ogni richiesta di Assistenza contatter immediatamente la centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 specificando: numero di certificato di Assicurazione, dati anagrafici e recapito. RIMBORSO SPESE MEDICHE: per richieste di rimborso spese direttamente sostenute: a) dame avviso scritto ad ALLIANZ CLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici e di ricenziono i) allegare Certificato di Assicurazione, certificazione medica o documentazione attestante l'evento; originale delle spese effettivamente sostenute.

BAGAGLIO: a) dame avviso scritto ad ALLIANZ CLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell'evento e dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

I parlecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione nu che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it Per richieste di rimborsi inviare comunicazione documentazione a AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Liquidazione Danni - P.Ie Lodi, 3 - 20137 Milano

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs n.196 del 30/62003)
La informiamo che i dati personali degli Assicurati verrumo trattati exclusivamente per le fundità di questo specifico rapporto as
l'Informativa è riportato nel Certificato Assicurativo che Le verrà consegnato unitamente ai documenti di viaveio. icurativo. Il dettaglio del-

Reclami in merito al Contratto ali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto alla società Servizio Qualità - AGA Interna-

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gentione dei sinistri, devono essere indurati per iscritto alla società Serrizio Qualità - AGA Interna-tionali S.A. - Rapposentanza Generale per l'Italia

Ple Loda, 3. 20137 MILANO (India) - Fax + 390/2 2-60-4008 - e-mail: Quality® allianz-global assistanze il

Qualora il contraenterossiscurato non si integna sodifishico del elizo di de releanno o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
portà rivolgersi all'IVASS. Via del Quártina 21 - 00187 Roma - Eax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredanto l'esposto con copia dei redamo già
nioritato all'impresse a di I relativo riscontro, resta salva la facolità di dare all'Autorità (indicidaria. Nel caso di tile transfontalera, tra un
contraente/assiscurato avvente domicilio in uno satio aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avvente sede legale in un altro stato
membro, il contraente/assiscurato posito dicelare l'altrivancio della procedura IRNI-RI, inclinato il redamo direttament al sistema estero compe-tente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet hip/lowavoe europea eufl'n-nel) oppure, sel fornitamente/essiscurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inol-tro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Allianz Global

marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Assistance:

che identifica la società stessa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta Bagaglio:

con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24

ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contraente: Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi

affari e interessi.

i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Europa: Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto,

Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, Familiare: generi, nuore dell'Assicurato.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata

in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca

lesioni corporali oggettivamente constatabili. le quali abbiano come consequenza la morte o una invalidità permanente o una

inabilità temporanea

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la

Repubblica di San Marino.

Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente

autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente

finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di

Italia ed Europa

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla

Società.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo con-

tratto o documento di viaggio.

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Sinistro: Società:

AWP P&C S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia, - identificata

con il marchio Allianz Global Assistance.

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO

- Art. 1 Oggetto L'assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
- 1.1 Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare;
- 1.2 Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare.
- 1.3 Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio asso-
- 1.4 Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova
- 1.5 Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che

colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza.

- 1.6 Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
- 1.7 Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51 a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni

3.1 - Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in consequenza di querre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), querra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere:
- scioperi, sommosse, tumulti popolari:
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura:
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto:
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

Dall'assicurazione sono altresì escluse le rinunce dovute a:

- un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi.
- infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 1), come pure le malattie croniche;
- stato di gravidanza.
- d) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4.
- 3.2 Qualora l'Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell'art, 1,1 e 1,2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 1. Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato
- 3.4 In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.
- 3.5 Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all'art. 1 "Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4 - Misure restrittive

4.1 - Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianzglobal-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

4.2 La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da gualsiasi altra normativa applicabile.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).

L'Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

- Art. 2 L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili. mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
- Art. 3 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

CAPITALE ASSICURATO

FINO AL COSTO TOTALE DEL VIAGGIO

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

> AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale 1717 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art, 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

T. Dora Maar. 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

· Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

· Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Flenco

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana: le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

· Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità

AWP P&C S.A.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

ax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo'

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet; http://ec.europa. eu/finance/fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Las. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirle le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza

Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in osseguio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di guesti dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea ; società di servizi postali.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. -Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianzassistance.it

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO E PER IL QUALE E' STATO RILASCIATO IL PRESENTE CERTIFICATO.

Sede Legale -7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Controle Prudentiel (ACP) Il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3 Seute secondaria e rapprisesimaliza dell'in apprintanta 2.2017 miliani (miliar) Frie Loui, 3 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496 E-mail: info@allianz-assistance.it - www.allianz-assistance.it/corporate Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. 1.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicurative, Elenco I



Sig. Date viaggio dalal Destinazione

> CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE AZ-ANL Polizza n. 199979

> > **Annullamento Viaggio**



02/2017

AZ ANL





Sig
Date viaggio
Destinazione

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Polizza n. 198869

Asistenza alla Persona

Bagaglio



Global Assistance

DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

ALLIANZ GLOBAL

FAMILIARE:

ASSISTANCE: Un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: L'insieme deali oggetti persor

BAGAGLIO: L'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

CENTRALE OPERATIVA: La struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9

gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga

le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

DOMICILIO: Il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale

dei suoi affari e interessi.

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano,

Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/

a, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
INDENNIZZO: La somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assi-

curato in caso di sinistro.

INFORTUNIO: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le

quali abbiamo come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

ITALIA: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano,

la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: L'alterazione dello stato di salute non dipendente da

infortunio.

MONDO: I paesi non ricompresi nelle definizioni Italia-Europa.

POLIZZA: Il documento che regola l'assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente a Allianz Global Assi-

stance (imposte comprese).

RESIDENZA: Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata

l'assicurazione.

SOCIETÀ: AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per

l'Italia, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

1. CONDIZIONI COMUNI

1.1. Decorrenza - durata - validità

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: **Per tutte le garanzie**:

- a) per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
- b) per Assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto. Per i cittadini residenti alle domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) per Assicurati residenti all'estero: dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- d) per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo, comunque, di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- e) fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati". La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

1.2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

1.3. Rinvio alle Norme di LeggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.4. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie):

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere:
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico:
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermită mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- a) quarantene.

1.5. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

1.6. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaquardare lo stesso.

1.7. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

2. PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

2.1 BAGAGLIO

2.1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- furto.
- scippo
- rapina.
- mancata riconsegna da parte del vettore aereo.
- incendio

del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il massimo di € 155,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.1.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- a) derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o consequenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
- b) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento.
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- d) denaro in ogni sua forma;
- e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smarthone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio...

2.1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati".
 L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;
- b) conillimiteperoggettoparial50% del capitale assicurato, conil massimo di€155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.
 La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione:
- senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

2.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA

2.2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assi-

stenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste:
- b) invio gratuito di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
 - AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
- segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione:
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali:
- assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
- g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato (vedi anche art. 2.2.2 comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmaceutiche sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 105,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 520,00.

I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE della franchigia di € 51,00 per sinistro.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Allianz Global Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

- rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.050,00 per evento;
- rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;
- m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno;
- n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta. dietro

- prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- reperimento ed invio di medicinali urgenti, irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi:
- q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- t) anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 520,00.

3. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA -

3.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

BAGAGLIO

- a) dame avviso scritto a Allianz Global Assistance Casella Postale 1717 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito:
-) allegare:
- Certificato di Assicurazione.

In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- rannotto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate o acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

In caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato di Assicurazione;
- dati anagrafici e recapito.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

per richieste di rimborso spese direttamente sostenute

- a) darne avviso scritto a Allianz Global Assistance Casella Postale 1717 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
- b) allegare:
- Certificato di Assicurazione;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

Per ogni tipologia di sinistro Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria

+39 02 26 609 604

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo

AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale 1717 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

TABELLA CAPITALI ASSICURATI (importi espressi in euro)

Destinazione Viaggio			gio
Garanzie	Italia	Europa	Mondo
BAGAGLIO			
Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna	€ 365,00	€ 775,00	€ 775,00
Limite per oggetto	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
Acquisti di prima necessità	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA			
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc.	€ 520,00	€ 4.135,00	€ 4.135,00

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art, 185 D.Lgs, 7,9,2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L'Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.

Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3. CAP 20137. Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS. Via del Quirinale. 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353. corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D. Las. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati , al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance, it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 266 24 019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

AGA International S.A.

Sede Legale - 37, Rue Taitbout, - 75009 Paris - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Controle Prudentiel (ACP) Il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496 E-mail: info@alilanz-assistance il - www.alilanz-global-assistance il Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta

in data 3 novembre 2010, al n. I.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicurative, Elenco